

D.P. n. 295/Serv.4/S.G.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

II PRESIDENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

**VISTA** la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

**VISTO** l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana Adunanza Generale del 22.09.2015, depositata il 24.11.2015, concernente una richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 34 della L.R. 22/86;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016, con la quale, sulla questione interpretativa dell'art.34 della L.R. 22/86, la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: “ *Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso*”;

**VISTI** i decreti di annullamento del Bilancio di previsione 2014 dell'IPAB “Residence Marino-Centro Servizi alla Persona” di Trapani, nn. 1700 del 7.8.2014 e 2634 del 26.11.2014 nonché i decreti di annullamento del Bilancio di previsione 2015 della medesima IPAB, nn. 1488 del 23.6.2015 e 47 del 26.1.2016;

**VISTA** la relazione prot. n. 218 del 26.2.2016, acquisita al protocollo generale al n. 6219 del 29.2.2016, con la quale il Commissario straordinario descrive un quadro economico-finanziario gravissimo “*un disavanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2014 pari ad euro 1.914.738,14, scaturito soprattutto per debiti nei confronti del personale di ruolo, quattordici mesi di stipendio arretrato non pagato ...e una serie di decreti ingiuntivi e pignoramenti messi in atto da vari creditori dell'Ente che bloccano tutta l'attività amministrativa*”... “*locali destinati all'accoglienza degli immigrati con gravi carenze igienico sanitarie ...*” per cui il commissario ha richiesto al Prefetto di Trapani l'interruzione della convenzione;

**VISTO** il provvedimento n. 269/Serv. 2 del 22.2.2016 con il quale l'Ipab Residence Marino è stata cancellata dall'Albo regionale degli enti socio-assistenziali istituito ai sensi della L.r. n.22/1986, art. 26;

**VISTA** la nota n. 8479 del 17.3.2016 con la quale il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, a seguito della grave situazione economico finanziaria dell'Ente emersa dalla relazione del commissario

straordinario e, tenuto conto dell'assenza di attività assistenziale, ha invitato l'Ipab ad attivare le necessarie iniziative a norma dell'art. 34 della L.r. 22/86;

**VISTA** la nota n. 10849 del 7.4.2016 del Dirigente generale pro tempore del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con la quale gli Uffici Territoriali del Governo della Sicilia sono stati invitati a fornire notizie sul regolare e corretto funzionamento dei centri di accoglienza immigrati gestiti dalle II.PP.A.B del territorio siciliano;

**VISTA** la nota n. 32006 del 09.5.2016 con la quale il sig. Prefetto di Trapani ha comunicato di avere sospeso la convenzione per l'accoglienza di cittadini extracomunitari con l'IPAB Residence Marino di Trapani, per carenze igienico - sanitarie;

**VISTA** la delibera n. 57 del 10.5.2016 del commissario straordinario dell'IPAB Residence Marino di Trapani, assunta al protocollo di questo Servizio in data 07.6.2016 al n. 19546, avente per oggetto: "Applicazione art. 34 della L.r. n. 22/86, procedura di estinzione dell'IPAB Residence Marino-Centro servizi alla persona di Trapani", dalla quale si evince quanto segue:

*"...una forte esposizione debitoria nei confronti dei dipendenti, dei fornitori e dei professionisti...";*

*"...un aumento del disavanzo di gestione ..che al 2014 ammonta ad euro 1.914.300,66";*

*"...negli ultimi anni l'Ente ha visto ridurre le proprie attività fino alla cessazione delle stesse essendo stato cancellato dall'Albo regionale degli enti socio-assistenziali dove era iscritto come casa di riposo per anziani e revocata la convenzione con la Prefettura per l'accoglienza di cittadini extracomunitari";*

**RILEVATO** che la condizione economico-finanziaria sopra descritta non consente la fusione con altre II.PP.A.B. del territorio;

**RITENUTO**, pertanto, necessario l'avvio del procedimento di estinzione dell'IPAB in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.r. 09.5.1986, n. 22;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

## DECRETA

**ART.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, l'IPAB "Residence Marino- Centro di servizi alla persona" di Trapani è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986.


**ART.2)** Il patrimonio dell'IPAB suddetta è devoluto al Comune di Trapani ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

**ART.3)** Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6 LUG. 2016

Palermo, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
On.le Rosario Crocetta



L'ASSESSORE  
On.le Gianluca Antonello Micciché

